



REGOLAMENTO DI ATENEO PER TIROCINI

Emanato con decreto rettorale Rep. 668 /2013 prot. n. 34207/II/3 del 23.12.2013

Art. 1 - Definizioni

L'Università degli Studi di Bergamo nell'ambito delle sue finalità istituzionali promuove il tirocinio curriculare, il tirocinio extracurriculare di formazione e orientamento e il tirocinio professionalizzante, i quali, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. 142 del 1998 e successive integrazioni, non costituiscono rapporto di lavoro.

Definiamo **tirocinio curriculare** l'esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un corso di studi triennale, magistrale, un dottorato, un master, un corso di perfezionamento o di specializzazione, prima del conseguimento del titolo; tale percorso è finalizzato ad integrare i percorsi didattici con esperienze di formazione professionalizzante, ricerca, elaborazione delle esperienze condotte nelle aree produttive, dei servizi, delle relazioni sociali e delle attività culturali congruenti con l'offerta formativa dell'Università.

Definiamo **tirocinio extracurriculare**, l'esperienza formativa, attivata entro 12 mesi dal conseguimento del titolo (di laurea triennale, magistrale, di dottorato o di master), finalizzata ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra università e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro.

Definiamo tirocinio **professionalizzante** l'esperienza formativa prevista per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Definiamo **soggetto promotore** l'Università degli Studi di Bergamo che, attraverso l'Ufficio Tirocini e Placement, avvia tirocini curricolari, extracurricolari e professionalizzanti.

Definiamo **soggetto ospitante** enti, aziende, servizi, istituzioni, associazioni, strutture della Pubblica Amministrazione, realtà del terzo settore, in ambito nazionale e internazionale, che abbiano stipulato con l'Università degli Studi di Bergamo una convenzione che disciplini l'attività di tirocinio.

Art. 2 - Beneficiari

L'Università degli Studi di Bergamo può attivare un tirocinio curriculare a favore di:

- studenti dell'Università degli studi di Bergamo iscritti ai corsi di studi di primo e di secondo livello;
- studenti iscritti a master di I o II livello, corsi di perfezionamento e di specializzazione o dottorati di ricerca attivati dall'Università degli studi di Bergamo, anche in collaborazione con altre università, istituti di formazione o soggetti del mondo produttivo e/o dei servizi;
- cittadini comunitari ed extracomunitari, che, secondo principi di reciprocità, svolgano esperienze professionalizzanti in Italia nell'ambito di programmi internazionali riconosciuti dall'Ateneo, compatibilmente con la disciplina degli stessi.

L'Università degli Studi di Bergamo può attivare un tirocinio extracurriculare a favore di:

- laureati di I e II livello dell'Università degli Studi di Bergamo entro i 12 mesi dalla laurea
- coloro che hanno conseguito un master di I o II livello o un dottorato di ricerca attivati dall'Università degli studi di Bergamo, entro 12 mesi dal conseguimento del titolo.

Il valore formativo del tirocinio professionalizzante è riconosciuto a favore di:

- studenti e laureati Unibg, secondo le linee guida deliberate dai singoli ordini professionali, sulla base della normativa vigente in materia.

Art. 3 - Convenzione

Le strutture interessate a ospitare soggetti in tirocinio devono stipulare un'apposita convenzione con l'Università degli Studi di Bergamo da sottoscrivere in duplice copia.

Ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, nel caso in cui gli enti ospitanti fossero delle Pubbliche Amministrazioni, la convenzione verrà sottoscritta in forma digitale.



Alla convenzione deve seguire, una volta individuato il tirocinante da inserire nella struttura, un progetto formativo necessario per ciascun tirocinio da attivare.

Art. 4 - Durata

La durata massima dei tirocini, proroghe comprese, è:

- 6 mesi per i tirocini extracurriculari di formazione orientamento
- stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari.
- stabilita dalla normativa di riferimento per i tirocini professionalizzanti

Art. 5 - Requisiti e modalità di svolgimento del tirocinio

I requisiti richiesti per iniziare il tirocinio, nonché le modalità e i termini per realizzare l'esperienza sono contenuti in un Vademecum del Tirocinio deliberato da ciascun Consiglio di Corso di Studi e pubblicato nelle pagine web di ogni Corso di Studi.

Il requisito richiesto per attivare un tirocinio extracurriculare è il conseguimento del titolo da non oltre 12 mesi.

Individuata la struttura ospitante, lo studente o il laureato deve compilare il Progetto Formativo Individuale di tirocinio curriculare, extracurriculare o professionalizzante (reperibile alla pagina web dell'Ufficio Tirocini e Placement) in collaborazione con i tutor accademici ed aziendali.

Per l'effettivo avvio del tirocinio, la convenzione e il progetto formativo devono essere consegnati all'Ufficio Tirocini e Placement almeno una settimana prima dell'inizio dello stesso.

Durante la permanenza nell'ente, il tirocinante deve compilare il registro di tirocinio con l'indicazione effettiva delle ore e delle attività svolte.

Al termine del tirocinio, il tirocinante deve consegnare all'Ufficio Tirocini e Placement il registro compilato in tutte le sue parti.

Nel caso l'Università degli studi di Bergamo proponga tirocini curriculari di eccellenza o tirocini nell'ambito di programmi specifici, la tempistica di avvio del tirocinio e la modulistica da compilare sono quelle previste dal programma, ferma restando la necessaria approvazione e supervisione del tirocinio da parte del docente supervisore in qualità di tutor accademico.

Generalmente il tirocinio viene svolto in orario diurno. Lo svolgimento del tirocinio in orario notturno (fascia oraria tra le 23 e le 7 del mattino) può essere previsto solo nell'ambito di intese sindacali aziendali, ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente e a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.

Art. 6 - Attività di accompagnamento (o Tutorship)

a. Soggetto promotore

L'università degli Studi di Bergamo individua i seguenti tutor accademici:

- per i tirocini curriculari, i tutor accademici sono i docenti incaricati dai singoli Consigli di Corsi di Studio
- per i tirocini extracurriculari, il tutor accademico è il Responsabile dell'Ufficio Tirocini e Placement
- per i tirocini professionalizzanti, il tutor accademico è nominato dal Consiglio del Corso di Studi di pertinenza.

Il tutor accademico collabora con il tutor aziendale alla stesura del progetto formativo, all'organizzazione e monitoraggio del tirocinio, alla compilazione e validazione del registro di tirocinio e dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

b. Soggetto ospitante



Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registro, etc.).

Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di 3 (tre) tirocinanti, nel caso di tirocini extracurriculari e fino ad un massimo di 5 (cinque) nel caso di tirocini curriculari.

Art. 7 - Oneri dei diversi soggetti

a. Oneri assicurativi

Gli oneri derivanti dalle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile sono a carico dell'Università degli Studi di Bergamo, in quanto soggetto promotore, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 142/1998.

b. Indennità di partecipazione

Per i tirocini curriculari, il soggetto ospitante può decidere di erogare ai tirocinanti un rimborso spese o borse di formazione secondo la normativa fiscale vigente.

Per i tirocini extracurriculari, il soggetto ospitante deve corrispondere un'indennità che non potrà essere inferiore a 400 Euro mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibili a 300 Euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa, ovvero quando l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.

Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 36 della Legge 92/2012, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica un'indennità forfettaria di almeno 300 euro mensili.

Art. 8 - Crediti Formativi

Le attività di *tirocinio curriculare* devono svolgersi secondo specifiche modalità indicate in ogni progetto formativo e sono finalizzate all'acquisizione del numero di crediti formativi assegnati al tirocinio nel piano di studi del tirocinante. Per l'acquisizione di 1 credito formativo sono necessarie 25 ore di attività che possono includere attività di laboratorio e formazione, ove previste dal Vademecum del Tirocinio di Corso di Studi e qualora programmate nel progetto formativo di tirocinio.

Lo studente può altresì attivare un tirocinio, anche se non previsto dal piano di studi, a titolo di esperienza formativa, purché gli obiettivi dello stesso siano coerenti con il percorso formativo. In tal caso, sarà facoltà dello studente richiedere il riconoscimento dei CFU soprannumerari per tale attività.

Art. 9 - Interruzione, proroga o sospensione del tirocinio

Il tirocinio si conclude alla data indicata nel progetto formativo.

L'inadempimento degli impegni indicati nel progetto sottoscritto, segnalato dal referente del soggetto ospitante (per e-mail) all'Ufficio competente, comporterà l'interruzione del tirocinio e il mancato riconoscimento dei crediti formativi per le attività già svolte, ove previsto.

In caso di interruzione anticipata o proroga del tirocinio, il referente aziendale comunica via mail agli Uffici competenti la nuova data di termine, almeno una settimana prima di quello riportato sul progetto formativo.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 gg, oppure per chiusure formalizzate del



soggetto ospitante, segnalate sul progetto formativo al momento della compilazione. Tale periodo di sospensione non concorre al computo delle ore complessive del tirocinio.

Art. 10- Certificazione

Nel caso di tirocinio curriculare, il tutor accademico verifica l'adempimento degli obblighi del tirocinante e riconosce i crediti formativi sottoscrivendo il documento di registrazione del tirocinio, allegato al registro di tirocinio.

Il tirocinante è tenuto a consegnare la documentazione all'Ufficio Tirocini entro i due mesi successivi al termine del tirocinio; in caso di impossibilità dovrà provvedere a presentarla al massimo 1 mese prima dalla data di consegna della prova finale alla segreteria studenti. In mancanza della documentazione, i crediti formativi previsti dal piano di studi non potranno essere attribuiti.

Nel caso di tirocinio extracurriculare, l'Ufficio Placement, verificata la completezza del registro consegnato, rilascerà al tirocinante un certificato relativo all'acquisizione delle competenze attestate dal tutor aziendale.

Art. 11 - Casi specifici

a. Tirocini di studenti lavoratori

Nel caso di tirocinio curriculare è possibile chiedere di svolgere il *tirocinio* all'interno del contesto in cui lo studente svolge un'attività lavorativa o di collaborazione professionale quando sussistono entrambe le seguenti condizioni:

- a) sia definito un progetto formativo da realizzare nell'ambiente di lavoro, non limitato all'ordinaria attività lavorativa, che porti all'acquisizione di competenze significative per il percorso di studi prescelto;
- b) al tirocinio si aggiunga un piano di attività di ricerca e/o laboratorio.

Non è consentito il riconoscimento di esperienze lavorative/tirocinio pregresse. Il Consiglio di Corso di Studi può concedere una deroga a seguito di richiesta motivata e documentata presentata dall'interessato.

b. Studenti con contratto di apprendistato in alta formazione

Nel caso di studenti con contratto di apprendistato, il tirocinio fa parte del piano formativo individuale e viene concordato tra lo studente, il tutor accademico ed il tutor aziendale.

c. Tirocini in attività familiari

Non è consentito il tirocinio curriculare, extracurriculare e professionalizzante nelle attività di familiari secondo quanto definito dall'art. 230 *bis* del codice civile; l'unica deroga è consentita per il tirocinio curriculare, nel caso in cui lo studente abbia in essere un regolare contratto di lavoro dipendente a tempo pieno all'interno dell'attività familiare stessa.

d. Tirocini interni

Ai sensi della normativa vigente, in caso di tirocini curriculari ed extracurriculari, gli enti promotori non possono ricoprire contemporaneamente anche il ruolo di enti ospitanti; è pertanto vietata l'attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari interni.

e. Servizio Civile Volontario

Il riconoscimento del servizio civile come tirocinio curriculare è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione tra l'Università degli studi di Bergamo e gli enti autorizzati a presentare progetti di servizio civile per attività che siano congruenti con i contenuti formativi dei corsi di laurea attivati dall'Ateneo, ferma restando la verifica da parte del tutor accademico della compatibilità tra l'esperienza di servizio civile e il percorso di studi seguito dallo studente.



In mancanza di una convenzione, il riconoscimento del servizio civile come tirocinio è demandato al Consiglio di Corso di Studi che valuta la congruità dell'attività in rapporto ai contenuti del corso di studi dello studente interessato.

Art. 12 - Disposizione finale

Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo di Ateneo, secondo quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto. A far data dall'entrata in vigore della nuova disciplina devono intendersi superate le precedenti disposizioni che regolavano le attività formative di tirocinio.

Bergamo, 23.12.2013

IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari